

ORDINANZA N° 25/2020

OGGETTO: MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". - INTERDIZIONE AL PUBBLICO DELLE DELLE PISTE CICLABILI E E DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

CONSIDERATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel mese di marzo e aprile c.a. contenenti le misure urgenti per contenere il contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che tutti i D.P.C.M. sopracitati si pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATI le Ordinanze in materia emesse dal Ministero della Salute;

CONSIDERATI i Decreti in materia emessi dalla Regione Piemonte;

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, situazioni di necessità, assoluta urgenza;

RILEVATO necessario, pertanto, intervenire con misure maggiormente stringenti in modo da controllare gli spostamenti delle persone, evitando ogni spostamento che non sia indispensabile ai sensi di legge;

RITENUTO, quindi, di disporre, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione al pubblico, dalle ore 12,00 del 07 aprile 2020 sino al giorno 13 aprile 2020 ore 24,00 incluso (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di tutte le piste ciclabili e del cimitero comunale;

RICHIAMATI il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. L'interdizione al pubblico, eccetto autorizzati, dalle ore 12.00 del 07 aprile 2020 sino al giorno 13 aprile 2020 ore 24,00 incluso (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di:

- **Cimitero Comunale** (eccetto che per le sole sepolture, da svolgersi in forma contingentata e nel rispetto delle misure Covid -19 previste per legge).
- **Piste ciclabili**
 1. Pista ciclabile lungo torrente Sangone – Corona Verde (**eccetto autorizzati**)
 - tratto Nord lungo fiume Sangone
 - tratto Sud lungo centro abitato
 2. Pista ciclabile Bruino-Piossasco
 - tratto lungo Sp589 (**eccetto residenti/autorizzati del predetto tratto o soggetti in possesso di autodichiarazione comprovante lo spostamento nel rispetto della normativa Covid-19 in materia**)
 3. Pista ciclabile Bruino-Piossasco (**eccetto residenti/autorizzati**)
 - tratto sterrato per strada Fornace – Via Cuminalunga – Strada Campassi


3. Prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.4 del decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19;

4. Di demandare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Bruino, li 07/04/2020



IL SINDACO
Cesare RIGGARDI

CR/sd